



Associazione Nazionale Radioamatori C. I. S. A. R.

CENTRO ITALIANO SPERIMENTAZIONE ED ATTIVITA' RADIANTISTICHE
Sezione di Pordenone APS – via Peressin n° 42 33080 Zoppola
(PN) Web: www.cisarpordenone.it -E-mail:
segreteria@cisarpordenone.it – pec: info@pec.cisarpordenone.it



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA “C.I.S.A.R – Sezione di Pordenone APS”

Il giorno **02**, del mese di **febbraio**, dell'anno **2023**, alle ore **21:15**, presso la sede sociale dell'Associazione “C.I.S.A.R – Sezione di Pordenone APS”, posta in **Zoppola**, cap. **33080**, prov. di **Pordenone**, via **Peressin**, n° **42**, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dell'associazione “C.I.S.A.R – Sezione di Pordenone APS”, per discutere e deliberare sul sotto specificato

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione delle modifiche richieste dall'ufficio Regionale del RUNTS all'Art. 16 e all'Art. 21 del nuovo statuto per adeguamento al III° Settore quale Associazione APS;

Sono presenti fisicamente o in videoconferenza debitamente riconosciuti o per delega scritta i seguenti soci:

- Sig. Ambrosio Dario (*presidente della sezione di PN*),
- Sig. Odorico Ferruccio (*vicepresidente*)
- Sig. Salvadori Graziano (*segretario*)
- Sig. Baraccetti Fausto e Sig. Fabbro Daniele (*consiglieri*)
- Sig. Muzzin Maurizio e Sig. Ambrosio Mattia (*probiviri*)
- Sig. Canciani Silvio (*sindaco*)
- I Sig.ri (*soci*) Lazzer Dino, De Vit Gianfranco, Salvadori Mattia, Biasin Gian Pietro, Barricelli Stefano, Pascotto Stefano, Galanetto Stefano, Ladisa Giuseppe, Pascotto Virginia, Nocent Fabio, Candido Roberto, Lenarduzzi Silvano.

per complessivi n° **15** soci presenti e **5** per delega su un totale di **33** soci iscritti.

I componenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'Assemblea dei soci il **Sig. Baraccetti Fausto**. Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea dell'Associazione, dichiara che la stessa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità in seconda convocazione per discutere e deliberare.

Successivamente rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno, chiama a fungere da Segretario il **Sig. Salvadori Graziano** e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire, sull'ordine del giorno.



Associazione Nazionale Radioamatori C. I. S. A. R.

CENTRO ITALIANO SPERIMENTAZIONE ED ATTIVITA' RADIANTISTICHE
Sezione di Pordenone APS -- via Peressin n° 42 33080 Zoppola
(PN) Web: www.cisarpordenone.it -E-mail:
segreteria@cisarpordenone.it - pec: info@pec.cisarpordenone.it



Il Presidente dell'Assemblea da parola al Presidente di Sezione Ambrosio Dario per la trattazione dell'ordine del giorno.

Il Presidente Ambrosio Dario evidenzia e ricorda l'obbligo per le associazioni di adeguare lo statuto a quanto previsto dal D.L.117/17 (Codice del Terzo Settore) ed illustra la richiesta dell'ufficio regionale del RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) ricevuta via PEC il 5 gennaio u.s. prot. n.0005600/P/GEN DD05012023.

Tale richiesta segnalava a codesta Associazione la necessità di adeguare gli articoli 16 e 21 del vigente Statuto. Circa l'art.16 viene richiesta la possibilità che i Soci minorenni possano votare, indipendentemente dalla loro età, per il tramite di chi esercita la potestà genitoriale.

Circa l'art.21 viene richiesto l'annullamento dell'istituto della possibilità della "cooptazione" dei consiglieri a seguito di cessazione dell'incarico.

Dopo ampia discussione e chiarimenti, i soci deliberano all'unanimità di approvare le modifiche in merito all'ordine del giorno.

Il Presidente dell'Assemblea alle ore 21:45, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Zoppola 02 febbraio 2023

Il Segretario

Graziano Salvadori

Il Presidente dell'Assemblea

Fausto Braccetti



IL FUNZIONARIO (*)

Manuela De Luca

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Eugenio Amilcare





Associazione Nazionale Radioamatori

C.I.S.A.R.

Centro Italiano di Sperimentazione Attività Radiantistiche
Sezione di Pordenone APS - IQ3PW
c.f. 91040390931

Statuto Sezione di Pordenone APS

Titolo I

Costituzione e scopi

ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO
14 FEB. 2020 N. 135/3
(art. 16 D.P.R. 131/86)

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Il Centro Italiano di Sperimentazione Attività Radiantistiche - Sezione di Pordenone – costituita ufficialmente il giorno 18 maggio 1996, ai sensi del Dlgs 117/2017, ha acquisito la denominazione "Centro Italiano di Sperimentazione Attività Radiantistiche - Sezione di Pordenone APS" brevemente "CISAR Sezione di Pordenone APS", codice fiscale 91040390931 (di seguito anche solo "l'Associazione").
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Zoppola. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Zoppola non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera di preferenza nel territorio della provincia di Pordenone, in ambito Regionale e, all'occorrenza su specifica richiesta, in ambito Nazionale e Internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in ambito della Regione di appartenenza.
5. L'Associazione ha durata illimitata e appartiene alla categoria delle associazioni non riconosciute.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi e regolamenti statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, ai quali fa rimando per quanto non sia previsto dal presente documento.

Art.3 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi.
3. Essa opera nei settori identificati nell'articolo 5, commi h, i, y del Dlgs 117/2017.
4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
 - a) Riunire tutti i Radioamatori che si dedicano ai diversi tipi di ricetrasmissioni radiantistiche, alle sperimentazioni delle ricetrasmissioni in generale sulle bande di frequenza assegnate ai radioamatori;
 - b) Collaborare con le autorità costituite locali, provinciali, regionali e nazionali ed internazionali per

- l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi radio e di Protezione Civile;
- c) Promuovere ogni attività di sperimentazione nel campo delle comunicazioni amatoriali;
 - d) Tutelare gli interessi dei singoli Soci per quanto attiene l'attività specifica di radioamatore e più generalmente di tutti i Radioamatori;
 - e) Stabilire, mantenere e promuovere relazioni con analoghe Associazioni nazionali ed estere, per il bene comune dei Radioamatori.



Art.4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
 - a) Installare e gestire direttamente stazioni radioelettriche e ponti ripetitori, ivi compreso il collegamento tra gli stessi in dorsali locali, regionali e nazionali ed internazionali, secondo il Codice delle Comunicazioni Elettroniche;
 - b) Installare e gestire stazioni radioelettriche di ricetrasmisione dati ed il collegamento tra le stesse in dorsali locali, regionali e nazionali ed internazionali, secondo il Codice delle Comunicazioni Elettroniche;
 - c) Svolgere attività di Protezione Civile con i propri associati effettuata nell'ambito delle comunicazioni via radio per le attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza;
 - d) Svolgere assistenza in maniera ausiliaria, quale attività secondaria, in ambito di manifestazioni pubbliche e private, nelle attività umanitarie e socioculturali;
 - e) Organizzare corsi di formazione presso le scuole secondarie di primo e secondo grado al fine di coinvolgere i giovani sull'importanza delle comunicazioni radio anche in occasione di calamità naturali;
 - f) Organizzare i corsi propedeutici al conseguimento della Licenza di Stazione di Amatore.
 - g) Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Dlgs 117/2017, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal già menzionato Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Dlgs 117/2017 e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro

raggiungimento.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) delle Associazioni di promozione sociale.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione che provvederà ad inoltrarla al Consiglio Direttivo Nazionale, che è l'organo deputato a deliberare sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa; deve declinare il proprio nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica ed accettare l'impiego dei dati ai fini della gestione del rapporto con l'Associazione e con i soci e le Associazioni eventualmente collegate. Gli associati si dividono in soci effettivi e soci simpatizzanti con gli stessi diritti e doveri. Essi sono tenuti a versare, entro il periodo stabilito una quota annuale, che per ogni anno viene fissata con delibera dal Consiglio Direttivo Nazionale.

2. Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera l'ammissione o il rigetto secondo i tempi previsti dallo Statuto dell'Associazione Nazionale secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato secondo i tempi previsti dallo Statuto dell'Associazione Nazionale ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

3. Avverso all'ammissione dell'aspirante può opporsi ciascun socio effettivo, adducendone al Consiglio Direttivo Nazionale in maniera chiara ed inequivocabile le motivazioni. Sull'ammissione dell'aspirante deciderà, comunque, anche nel caso esistano opposizioni, il Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione, motivando il relativo provvedimento e comunicandolo per iscritto, sia al socio oppositore, che al socio aspirante.

4. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati Effettivi o Simpatizzanti fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che, essi siano in regola con l'eventuale versamento

della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare entro la fine di gennaio dell'anno al quale il versamento è riferito, la quota annuale associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione Nazionale Radioamatori CISAR. Una parte della quota annuale costituisce la quota di Sezione che sarà attribuita alla "Sezione CISAR di Pordenone APS" sezione di appartenenza dell'associato.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili a qualsiasi titolo.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione con il suo comportamento, danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello al Consiglio Direttivo, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, l'appellante deve essere convocato e gli deve essere garantito il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,



neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo ed entro i limiti previsti dall'art. 17 del Dlgs 117/2017.

5. Per regolare le attività dei soci volontari iscritti in forza all'Associazione presso il Dipartimento di Protezione Civile Regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia viene istituito un Regolamento interno a cura dell'organo di amministrazione.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Dlgs 117/2017;
- d) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Dlgs 117/2017.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.13 - L'Assemblea degli associati:

Composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse al massimo 3 (tre) deleghe per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail o altri strumenti informatici di uso comune almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Dlgs 117/2017;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Dlgs 117/2017;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Dlgs 117/2017, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte

del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. L'associato minorenni vota per il tramite di chi esercita la sua potestà genitoriale.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno il 30% dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne

sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto tramite e-mail o altri strumenti informatici di uso comune, la quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 2 (due) giorni prima della data dell'assemblea, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.



Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale aggiuntiva rispetto alle indicazioni del Direttivo Nazionale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti

o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a queste delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 30 (trenta) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti si procederà ad una nuova elezione secondo le modalità previste dall'art.17.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 c.2 del D.lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.
2. In ogni caso ad ogni elezione del Consiglio direttivo l'Assemblea può decidere di nominare un organo di controllo, scegliendo i suoi membri fra gli associati aventi diritto di voto.
3. I membri dell'organo di controllo non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio direttivo.

Art.23 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Dlgs 117/2017;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Dlgs 117/2017, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.24 - L'organo di revisione

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 c.1 del D.lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.25 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.



2. I Consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.26 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il registro dei volontari;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.28 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Dlgs 117/2017;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Dlgs 117/2017 e di altre norme competenti in materia.

Art.29 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Dlgs 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Dlgs 117/2017.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.31 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Dlgs 117/2017 e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Il Segretario Graziano Salvadori

Il Vicepresidente Ferruccio Odorico

Il Presidente Dario Ambrosio

